

### **PACCHETTI GARANZIE:**

*Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2022 in corso di approvazione per D.M. MIPAAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni “a pacchetto”:*

- pacchetto avversità frequenza/accessorie;
- pacchetto avversità frequenza più catastrofali;
- pacchetto avversità frequenza più catastrofali più accessorie

### **DECORRENZA GARANZIE**

*Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società ha inizio comunque non prima delle ore 12.00 del:*

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: **Grandine e Vento Forte;**
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: **Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di pioggia e Sbalzo termico;**
- 12° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: **Gelo e Brina, Eccesso di Neve;**
- 30° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: **Vento caldo, Siccità, Ondata di calore**

### **FRANCHIGIE**

#### **GARANZIA GRANDINE**

- fr. 15% per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta (escluse albicocche, ciliegie e susine), olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d'uso, erba medica, loietto;
- fr. 20% per albicocche, ciliegie e susine, vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.
- fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo

#### **GARANZIA VENTO FORTE**

*A parziale deroga e/o integrazione del disposto all'art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE – si precisa che l'aliquota di franchigia assoluta minima da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità Vento Forte è pari al 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:*

- fr. 15% per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta (escluse albicocche, ciliegie e susine), olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d'uso, erba medica, loiutto;
- fr. 20% per albicocche, ciliegie e susine, vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.
- fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo

#### **LIMITI DI INDENNIZZO**

- 1) Per eventi grandine non combinati con altri eventi assicurati diversi:
  - 70% per tabacco, melograno, vivai, e cucurbitacee.
- 2) Per eventi vento forte in forma singola o combinata con grandine, quando il vento forte rappresenti il danno prevalente, per tutti i prodotti 60% del risultato della produzione assicurata per partita
- 3) Per altre avversità assicurate in forma singola o combinata per tutti i prodotti 50% del risultato della produzione assicurata per partita
- 4) Per danni combinati da Grandine e Vento Forte in forma singola o combinata tra loro e qualsiasi altra avversità assicurata:
  - a. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine oppure Vento Forte oppure Grandine e Vento Forte è prevista la percentuale massima di indennizzo del 70% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
  - b. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e Vento Forte e tale garanzia sia prestata a franchigia 30% minima o opzionale, è prevista la
    - c. percentuale massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
    - d. nel caso in cui i danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine oppure al Vento e ove dalla somma abbiano prodotto un danno pari ad almeno il 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, è prevista la percentuale massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia. Nel calcolo del danno combinato non verranno considerati eventi Grandine e Vento Forte che non abbiano comportato almeno un 5% di danno complessivo.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti ad una componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine) siano maggiori ai danni complessivi dovuti all'altra componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine).

Le percentuali sopra indicate sono da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

**SCOPERTO** - Per le colture frutticole, qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o, nel caso di danni combinati tra più avversità, prevalentemente dalle avversità Gelo e Brina, con un danno imputabile all'eventuale manifestazione dell'avversità Grandine sino ad un massimo del 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno complessivo, per partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale.